

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 71 del 7 Marzo 2025

OGGETTO: Parere dell'Organo di revisione sulla proposta di delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto l'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 limitatamente alla sezione 3 Organizzazione e capitale umano – sottosezione 3.3 “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale”;

L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria:

RICHIAMATO l'art. 6, del D.L. n. 80/2021, convertito, con modificazioni, in L. n. 113/2021, che dispone l'introduzione nell'ordinamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione e il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso da parte degli Enti con meno di 50 dipendenti;

VISTO:

- l'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui gli Organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 39 della Legge n. 449/1997, (c.d. Legge finanziaria 1998), che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 il quale ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali prevedendo che: *“... i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione (omissis)”*;
- il Decreto 17 marzo 2020 il quale, in attuazione delle disposizioni previste dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, ha stabilito le misure per la determinazione delle capacità assunzionali dei Comuni con riferimento al personale a tempo indeterminato;
- il D.P.R. n. 81 del 24 giugno 2022 avente ad oggetto *“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”*, attuativo dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, ha regolamentato gli adempimenti relativi ai piani assorbiti nel PIAO stabilendo, come da Decreto 30/06/2022, n. 132, che il P.T.F.P. troverà collocazione nella sezione 3.3 denominata *“Piano triennale dei fabbisogni di personale”*;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

CONSIDERATO:

- L'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che *“Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;



- L'art. 1, commi 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno “assicurano la riduzione delle spese di personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative”. A decorrere dal 2014 il tetto della spesa di personale è rappresentato dalla spesa media 2011-2013 (comma 557-quater, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, del DL 90/2014);
- Il Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 28/06/2019 relativo alle nuove limitazioni in materia di reclutamento di personale e la relativa circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Interno del 08/06/2020;

VISTA, in particolare, la Sezione 3 – Organizzazione e capitale umano – sottosezione 3.3 “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale” del PIAO 2025-2027 predisposto dal Comune di Castelfranco Piandiscò sulla base delle disposizioni normative vigenti;

DATO ATTO CHE

- Il Comune di Castelfranco Piandiscò, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), ha effettuato la ricognizione annuale ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 3 del D.Lgs. 165/2001, dalla quale non risultano situazioni di eccedenza o di soprannumero;
- Che l'amministrazione ha adottato il Piano triennale delle azioni positive 2025-2027 tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono le pari opportunità di lavoro tra uomini e donne ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 198/2006;
- Che è stato rispettato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio in BDAP, ai sensi dell'art. 9 c. 1 quinquies D.L. n. 113/2016;
- Che la nuova struttura organizzativa così delineata è coerente con il quadro normativo del citato art. 1, c. 557 e segg. Della L. 296/2006;
- Che con il presente programma delle assunzioni per il triennio 2025/2026/2027 viene altresì rispettato il limite previsto dall'art. 9 c. 28 del D.L. 78/2020 per il lavoro flessibile;

RILEVATO che dal prospetto contabile predisposto dal Responsabile del Settore Risorse Umane, sulla base dei dati forniti dal Responsabile del Settore Finanziario, si rileva un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti rilevati ai sensi della normativa vigente inferiore al valore soglia per la fascia demografica corrispondente, ai sensi del Decreto 17 marzo 2020, e che pertanto il Comune di Castelfranco Piandiscò rientra nei parametri di virtuosità di cui alla tabella 1 del D.M. 17/03/2020;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e in ordine alla regolarità contabile espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 TUEL;

VISTO il bilancio di previsione 2025-2027 approvato con delibera di Consiglio Comunale n.6 del 05/02/2025 dove sono stabiliti i limiti finanziari della spesa del personale complessiva;

Tutto ciò premesso, il Revisore

E S P R I M E

in relazione alle proprie competenze, **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto l'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 limitatamente alla sezione 3 “Organizzazione e capitale umano” – sottosezione 3.3 “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale” del Comune di Castelfranco Piandiscò.



Il Revisore
 Dott. Marco Grazzini